

FISCALITÀ INTERNAZIONALE***La poca concorrenzialità della convenzione con Hong Kong***

di Ennio Vial, Vita Pozzi

Abbiamo già avuto modo di illustrare tempo addietro come il 14 gennaio 2013 è stata firmata, dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, la **Convenzione** contro la **doppia imposizione** fiscale tra **l'Italia e Hong Kong**. Una volta completato il processo di ratifica, necessario per l'entrata in vigore, la Convenzione permetterà di **intensificare i rapporti** economici tra i due paesi secondo i più aggiornati standard dell'OCSE.

Diverse sono le **opportunità** che l'entrata del Trattato porterà per gli operatori italiani: prima tra tutte la prospettiva di una **uscita** del Paese dalle **black list** italiane.

Anche ai fini del monitoraggio fiscale Hong Kong **non** è considerato un **paese "collaborativo"** e opera quindi il principio del **look through**. Probabilmente, la ratifica della Convenzione potrebbe modificare tale qualifica.

Se però analizziamo la questione da una **visuale** diversa, ossia quella dell'**investitore asiatico** che intende investire in Europa, le opportunità scemano sensibilmente.

Nell'ultimo lustro sono state firmate **convenzioni** con i seguenti Paesi: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, **Francia**, Ungheria, Irlanda, Jersey, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, **Svizzera** e **Regno Unito**. L'investitore estero sarà interessato a **rimettere i propri dividendi e gli interessi** dei finanziamenti senza subire ritenute in uscita o quanto meno minimizzandole.

A livello europeo nasce quindi una sorta di **concorrenza**, forse inconsapevole tra i diversi **Paesi**, al fine di diventare il futuro **portale di ingresso** nel vecchio continente per questi investitori.

L'Italia ha perso questa opportunità in quanto la convenzione prevede una **itenuta in uscita** sui dividendi del **10%**, a differenza di altri paesi dove questa ritenuta può arrivare a zero.

Ad esempio, **l'Austria**, la Svizzera e la **Spagna** non applicano **itenute** se la società che percepisce gli utili detiene una **partecipazione** di almeno il **10%**.

Analoga previsione vale per il **Lussemburgo** ed i **Paesi Bassi** solo che in questi casi è richiesta una **partecipazione** rispettivamente di almeno il **25%** e **50%**.

La ritenuta non si applica nemmeno per il **Belgio** sempre a condizione che sia detenuta una partecipazione del **25%**.

Ci sono Paesi come il **Regno Unito** dove è prevista convenzionalmente una **ritenuta del 15%** e quindi peggiorativa rispetto all'Italia. In realtà, va ricordato come questo Paese, per normativa interna, non preveda l'applicazione di ritenute sui dividendi in uscita.

Analoghe considerazioni valgono anche per Malta e Cipro.

Peraltro, **Cipro** è addirittura un paese **non convenzionato** con **Hong Kong** ma che **omette la ritenuta** sui dividendi per normativa interna.

L'applicazione di una **ritenuta** alla fonte sui dividendi risulta particolarmente **sgradita** in quanto essendo generalmente i dividendi esenti per via della *participation exemption*, la ritenuta diviene un **prelievo non recuperabile**.

Le conseguenze della convenzione tra Italia e Hong Kong sono immediate: gli **investitori asiatici non** utilizzeranno mai **l'Italia** come porta di ingresso per gli investimenti in Europa, preferendo le soluzioni alternative che abbiamo illustrato.

Le prime convenzioni ad essere state firmate con Hong Kong sono state quella con il **Belgio** (10 dicembre 2003) e quella con il **Lussemburgo** (2 novembre 2007).

Gli altri Paesi Europei hanno iniziato a firmare le convenzioni solo a partire dal 2010.

L'Italia è quindi uno degli **ultimi paesi europei** a siglare un accordo con Hong Kong e peraltro con condizioni non molto vantaggiose.